



COMUNE DI ASSEMINI

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAP – URP – SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

TAXI – N.C.C.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2011)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.2014)

Capo I – Disciplina dei servizi

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione del servizio Taxi
- Art. 3 – Definizione del servizio N.C.C.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 – Titoli per l'esercizio dei servizi - Cumulo dei titoli
- Art. 5 – Individuazione perimetro territoriale di svolgimento del servizio
- Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 - Acquisizione
- Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 10 - Impedimenti soggettivi
- Art. 11 - Determinazione degli organici e contingente numerico

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA

- Art. 12 – Composizione, nomina e funzioni
- Art. 13 – Funzionamento della Commissione Consultiva
- Art. 14 – Durata in carica e sostituzione dei componenti della Commissione consultiva

TITOLO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 16 – Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 – Presentazione della domanda
- Art. 18 – Commissione di concorso
- Art. 19 – Materie d'esame
- Art. 20 – Titoli valutabili
- Art. 21 – Titoli preferenziali
- Art. 22 – Modalità di esecuzione
- Art. 23 – Validità della graduatoria
- Art. 24 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 25 – Inizio del servizio
- Art. 26 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

TITOLO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 27 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 28 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

- Art. 29 – Sostituzione alla guida del Taxi e dell'autovettura da Noleggio
- Art. 30 – Collaborazione familiare
- Art. 31 – Personale dipendente

TITOLO VIII - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 32 – Posteggio di stazionamento Taxi
- Art. 33 – Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 34 – Turni ed orari del servizio Taxi
- Art. 35 – Trasporto soggetti portatori diversamente abili
- Art. 36 – Tariffe
- Art. 37 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
- Art. 38 – Trasporto collettivo

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

- Art. 39 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 40 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi
- Art. 41 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 42 – Tassametro per il servizio Taxi
- Art. 43 – Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli
- Art. 44 – Controllo dei veicoli
- Art. 45 – Avaria del veicolo
- Art. 46 – Radio telefono
- Art. 47 – Uso proprio dell'autovettura Taxi

TITOLO X - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 48 – Obblighi dei conducenti
- Art. 49 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio Taxi
- Art. 50 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
- Art. 51 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
- Art. 52 – Divieti per i conducenti di Taxi e autovetture in servizio N.C.C.
- Art. 53 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di Taxi
- Art. 54 – Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
- Art. 55 – Divieti per gli utenti

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 56 – Vigilanza
- Art. 57 – Sanzioni
- Art. 58 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 59 – Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 60 – Decadenza del titolo
- Art. 61 – Revoca del titolo
- Art. 62 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 – Norma di rinvio
- Art. 64 – Normativa transitoria
- Art. 65 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 66 – Entrata in vigore

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Disciplina dei servizi

Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, motocarrozze e veicoli a trazione animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

Il presente regolamento è emanato ai sensi:

- 1) dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21 e della Legge Regionale n. 21 del 7 Dicembre 2005.

Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, motocarrozze e veicoli a trazione animale sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) Legge n. 218 del 11/08/2003 – Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- b) Art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- c) Legge n. 21 del 15/01/1992 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- d) Legge Regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 : Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 19 dicembre 2005 n. 38);
- e) Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 – Attuazione della direttiva del Consiglio Dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
- f) Decreto Legislativo n. 478 del 28/12/2001 – Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi;
- g) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- h) D.L. 18/agosto/2000 n° 267;
- i) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
- j) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- k) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- l) D.M. Trasporti 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";
- m) Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 448 del 20/12/1991 – Trasporti pubblici non di linea su strada con autobus;
- n) Delibera della Giunta Regionale n. 25/48 del 03/06/2004 direttive sul trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus. Legge 11 agosto 2003, n. 218;
- o) Delibera della Giunta Regionale n. 24/49 del 27/05/2004 Direttive sul trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus (legge 11 agosto 2003, n. 218);
- p) Delibera n. 47/40 del 22/12/2003 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture;
- q) R.D. 18.6.1931, n.773 – R.D. 6.5.1940 n.635;
- r) D.P.R. 19.06 1979 n.348;
- s) Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26.7.84 n.117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente);
- t) Legge 4 agosto 2006 n. 248 " Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto

all'evasione fiscale" con particolare riferimento all'art. 6 " Interventi per il potenziamento del servizio di taxi".

- u) Delibera della Giunta Regionale n° 10/42 del 12.03.2010;
- v) Delibera della Giunta regionale n° 25/38 del 01.07.2010 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea;
- w) Decreto Assessorato Trasporti della Regione Sardegna n° 6 del 12 maggio 2010;
- x) Da ogni altra disposizione generale e/o speciale che abbia attinenza con i servizi disciplinati dal presente regolamento.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, e alle Leggi della Regione Sardegna n. 21 del 07.12.2005:
 - a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura (nel seguito denominato "TAXI");
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.")
2. Il servizio Taxi ed il servizio N.C.C. sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.

Art. 2 - Definizione del servizio taxi

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
3. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata dalla Giunta Comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.
6. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è eseguito con partenza dal territorio comunale di Assemini.
7. Tutte le informazioni relative allo stazionamento dei taxi, il numero di telefono al quale gli utenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali disservizi dell'effettuazione del servizio saranno oggetto di idonea pubblicità anche attraverso il sito istituzionale dell'ente.

Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. Si rivolge a una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ubicate nel territorio comunale ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Assemini.
4. L'ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico dovranno essere pubblicizzati collettivamente dal Comune e singolarmente dai titolari di ogni licenza in tutte le forme consentite dalla Legge.
5. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rimessa o sede del vettore. E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
6. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
7. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Assemini, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

8. Tutte le informazioni relative ai veicoli di noleggio autorizzati allo stationamento pubblico, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico nonché il numero di telefono al quale gli utenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali disservizi dell'effettuazione del servizio saranno oggetto di idonea pubblicità anche attraverso il sito istituzionale dell'ente.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi – Cumulo dei titoli

1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell'Autorità Comunale.
2. L'esercizio del servizio N.C.C. È subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dalla L.R.21/2005 da parte dell'autorità comunale.
3. Il corrispettivo del servizio di cui al punto 2) viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio;
4. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 – Individuazione perimetro territoriale di svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza e autorizzazione possono esercitare la loro attività in tutto il territorio nazionale, regionale e negli stati membri dell'Unione Europea, ove, in condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Sono individuati quali luoghi di stationamento per l'esercizio del taxi: l'area antistante alla piazza Santa Lucia, l'area antistante ex Scuole Pintus, l'area antistante alla piazza Repubblica e l'area antistante la stazione ferroviaria di via Trento.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni relativamente ai luoghi di stationamento suddetti devono essere approvate con apposito atto da parte della Giunta Comunale.
4. Per i luoghi di stationamento nei quali sia prevista la presenza di titolari di licenze rilasciate da altri comuni si applica il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 19.11.1997, n° 422.

Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dalla Legge n° 21/92 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 21/2005.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui alla normativa in materia ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
3. È consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il conferimento della licenza, nel caso di organismi collettivi è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale è conferito la licenza/autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;
 - b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;

c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art.6 legge 15 gennaio 1992, n.21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

6. L'ufficio, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, rilascia apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della L.21/92.
7. Nella licenza per il servizio taxi e nell'autorizzazione nel caso trattasi di N.C.C., che resta intestata al titolare, sono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
8. La modulistica da utilizzare per l'intero procedimento è quella in vigore al momento della richiesta della licenza e fa capo alle competenze rientranti nello sportello unico attività produttive (SUAP).

Art. 7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 comma 1 della legge n. 21/1992 è disciplinata in ottemperanza all' 39 della L.R. n.21/05 dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010..

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Acquisizione

1. Le licenze per il servizio Taxi possono essere acquisite:
 - a. • per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
 - b. • a seguito trasferimento titolarità per sub ingresso.
2. Le autorizzazioni per il servizio N.C.C. sono assegnate:
 - a) • a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
 - b) • a seguito trasferimento titolarità per sub ingresso.

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. é richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani in diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
 - b) Residenza o domicilio professionale in un comune del territorio regionale;
 - c) Assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - d) Requisiti d'età minima e massima richiesti dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture;
 - e) Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
 - f) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla legge n. 21/1992 in ottemperanza all' 39 della L.R. n.21/05 dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010.ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - g) Avere la disponibilità giuridica del mezzo (proprietà o disponibilità in leasing) o dei mezzi per i quali saranno rilasciati la licenza o l'autorizzazione, prima del rilascio delle stesse;
 - h) Non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. rilasciata dal comune o altro comune;

- i) Non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dei comuni della provincia;
 - j) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati con una copertura doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
 - k) Di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - l) Possesso del certificato di abilitazione professionale secondo le disposizioni normative vigenti;
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso.
- L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
- Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia, salvo che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione e per un'unica autovettura.
3. L'esercente il servizio N.C.C. deve dotarsi inoltre di un recapito telefonico fisso o mobile.
4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445.
5. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio e chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:
- a. L'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27-12-1956, n.1423 e ss.mm. (misure di prevenzione) e 31-5-1965, n.575 e ss.mm. (antimafia);
 - c. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d. L'aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
 - e. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f. L'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - g. Lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e e) e, acquisisce dall'interessato, le documentazioni relative a quelle previste dal comma 1 lettere d), f) e g), il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R- 28.12.2000 n.445.

Art. 11 – Determinazione degli organici e contingente numerico

Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:

- a. •servizio di taxi;
- b. •servizio di noleggio con conducente;

Il Consiglio Comunale provvede, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore, le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, alla determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni in conformità a studi che tengano conto di alcuni parametri quali:

1. L'entità della popolazione del territorio comunale;
2. La distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, porti aereoporti ecc.;
3. l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto interessanti il territorio comunale;
4. l'offerta valida alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
5. l'entità delle attività turistiche, servizi amministrative, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sociali e ricreativi che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
6. il numero delle autovetture presenti nel territorio comunale, nella provincia e nella regione;
7. l'estensione del territorio comunale, provinciale e regionale;
8. altri parametri che influiscano nella determinazione del contingentamento;
9. offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio taxi e NCC. Il Consiglio Comunale può definire, con contingente numerico distinto, il numero delle licenze per l'esercizio di taxi in soprannumero rispetto all'organico dei veicoli di cui alla lettera A. e B. di seguito indicate, e le condizioni per la loro assegnazione da utilizzare per le esigenze di scorta taxi in fermo tecnico. In tale ipotesi, il Consiglio Comunale a tutela stabilisce contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei veicoli.

L'organico dei veicoli e il contingente numerico, in prima istanza, è il seguente:

- A. Servizio taxi con autovettura: è fissato in numero 4 (quattro) licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli,
- B. Il servizio N.C.C. con autovettura: è fissato in numero 4 (quattro) autorizzazioni;

Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativi a livello locale.

TITOLO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 12 – Composizione comunale, nomina, funzioni.

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 21/1992 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere i pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine a:
 - a) Determinazione annuale delle tariffe, aggiornamento e/o modifiche al sistema tariffario per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
 - b) Sull'attività complessiva del servizio;
2. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
4. E' facoltà del Comune richiedere alla medesima Commissione pareri non vincolanti in ordine a:
 - a) individuazione delle località di stazionamento;
 - b) definizione di turni e orari del servizio taxi;
 - c) revoche e decadenze di licenze, autorizzazioni e sospensioni.
5. La Commissione Consultiva è nominata con determinazione del dirigente del servizio SUAP e attività produttive ed è composta dai seguenti membri effettivi e relativi sostituti:

- a. il dirigente del servizio SUAP e attività produttive che la presiede o un suo delegato,
 - b. il comandante del corpo di polizia locale o un suo delegato;
 - c. un rappresentante designato per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore taxi;
 - d. un rappresentante designato per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
 - e. un rappresentante designato per ciascuna delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.
 - f. un rappresentante designato per ciascuna delle associazioni dei diversamente abili rappresentative a livello locale.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.
7. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e l'associazione dei diversamente abili non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il dirigente del servizio SUAP e attività produttive procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
8. Qualora, entro i termini stabiliti dal dirigente del servizio SUAP e attività produttive, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni degli utenti e le associazioni dei diversamente abili non provvedano alle designazioni di loro competenza, lo stesso dirigente nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art. 13 – Funzionamento della Commissione Consultiva.

- 1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno cinque giorni prima della seduta.
- 2. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.
- 3. Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi cinque giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente 2° comma, purché siano presenti almeno tre componenti.
- 4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
- 5. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 14 – Durata in carica e sostituzione dei componenti della Commissione Consultiva

- 1. La Commissione Consultiva resta in carica 3 anni e, per i componenti della stessa, non è prevista l'erogazione dei gettoni di presenza.
- 2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, per iniziativa del Comune o delle associazioni di categoria che li ha designati e, qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che vengano sostituiti dai supplenti.

TITOLO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate rispettivamente a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami e per titoli. Il servizio competente istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
- 2. L'indizione del bando di concorso, di competenza del dirigente del servizio SUAP e attività produttive avviene entro il termine di validità del presente regolamento ovvero, dalla data del nulla osta rilasciato dall'assessorato regionale dei trasporti competente in materia. Qualora si

siano rese disponibili una o più licenze a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, se sono scaduti i termini per attingere dalla graduatoria, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità.

3. Il bando di concorso è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, sul sito Internet del Comune, all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e della Provincia nonché, per estratto, sui quotidiani regionali della Sardegna a maggiore diffusione, inviato per la pubblicazione nei comuni confinanti e alle associazioni di categoria.

Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.

Art. 16 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero e tipo delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- d) Il termine entro il quale deve essere nominata e convocata la commissione di concorso di cui all'art. 18 del presente regolamento per le valutazioni delle domande presentate e l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza ai sensi degli artt. 20 e 21;
- e) le materie di esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- i) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo, oppure l'impegno ad acquisirne la proprietà o la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione e prima del rilascio della stessa.

Art. 17 – Presentazione della domanda

1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art 9, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) j) k) e l), del possesso di eventuali titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, autocertificata ai sensi del DPR 445/2000;
3. Il servizio competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse. L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso, successivamente, alla Commissione di cui al successivo art. 18 e ne viene data comunicazione agli esclusi.

Art. 18 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 16 dirigente del servizio SUAP e attività produttive nomina un'apposita Commissione di concorso la quale dura in carica tre anni dall'atto di nomina ed è convocata dal presidente in ottemperanza all'art. 16, lettera d) del presente regolamento.

2. La Commissione è composta: dirigente del servizio SUAP e attività produttive o suo delegato, con funzioni di Presidente, da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'amministrazione comunale. Per ciascuno dei componenti può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di impedimento permanente del titolare. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla Categoria "C".
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta.
5. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione di concorso applica, alla presenza di tutti i suoi membri, criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando.
7. Debbono essere stabiliti altresì i criteri per la valutazione della frequenza e della gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale alla quali il candidato è incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.
8. La Commissione di concorso stabilisce il calendario delle prove d'esame.
9. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito che viene affissa all'albo pretorio del Comune.

A parità di merito si dovrà tener conto della valutazione dei titoli e dei titoli di preferenza.

Art. 19 – Materie d'esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta su predeterminate materie di seguito elencate:
 - a) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (taxi e N.C.C.);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia, storia di Assemini, cultura e tradizioni locali;
 - c) conoscenza della disciplina della Circolazione stradale con particolare riferimento al contratto di trasporto.
2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame e verterà su un colloquio. Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.

Art. 20 – Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) i titoli di studio e relativo punteggio;
 - b) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi;
 - c) servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o autorizzazione in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio secondo la normativa vigente per un periodo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando.
 - d) conoscenza di una o più lingue straniere.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

Art. 21 – Titoli preferenziali

1. A parità di punteggio tra i candidati costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale nell'allocatione in graduatoria i soggetti che si trovano in:
 - a. stato di disoccupazione e, nel caso di parità:
 - i. stato di disoccupazione con figli diversamente abili a carico;
 - ii. stato di disoccupazione con figli a carico.

Art. 22 – Modalità di esecuzione

1. La Commissione determina collegialmente l'esito della prova scritta, redigendo contestualmente l'elenco degli idonei e degli inidonei.
2. La Commissione assegna ai candidati i punti inerenti all'eventuale possesso dei titoli valutabili di cui all'art.20
3. In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all'art.21 e, in caso di ulteriore parità, verrà data preferenza al candidato più anziano.

Art. 23 – Validità della graduatoria

1. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla valutazione dei titoli.

La graduatoria ha validità triennale e limitata alla copertura dei posti messi a concorso. I posti di organico nel caso in cui, nel suddetto periodo, si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 24 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il dirigente del servizio SUAP e attività produttive, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso, dà formale comunicazione agli interessati ed assegna loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 20 e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo.

Art. 25 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo dandone comunicazione al competente servizio comunale.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea di iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 26 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità annuale, e si intende prorogata di anno in anno qualora, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia presentata al comune dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
5. Al fine del controllo per la vidimazione annuale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la Camera di Commercio di Cagliari.

TITOLO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 27 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La richiesta del subentrante, salvo il disposto dell'art.3, c.11 della Legge 15.5.97, n.127 e ss. mm., deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della licenza o dell'autorizzazione, nel caso sopradescritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.10.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio devono essere dimostrate dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
5. Ai sensi dell'art.9, punto 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare per concorso pubblico rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.

Art. 28 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono:
 - a) essere trasferite ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione;
 - c) la volontà, in presenza di eredi minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare o dal tutore designato.

TITOLO VII

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 29 – Sostituzione alla guida del Taxi e dell'autovettura da Noleggio

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad anni due in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti,
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa in materia.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'art.10, c.3, della legge 15.1.92, n.21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di cui al D.Lgs .06.09.2001 n.368 e successive modificazioni.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'ufficio competente la sostituzione alla guida. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata mezzo raccomandata A/R, o da quella del Comune, se presentata direttamente).
5. La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare della licenza inerente al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, concernente l'iscrizione al ruolo dei conducenti, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di cui al comma 3 nonché la posizione INAIL ed INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.
6. Il Servizio competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto. Possono essere comunque disposte visite fiscali anche nel caso che la malattia sia di durata inferiore ai venti giorni.
7. Qualora dalle verifiche d'ufficio emergessero irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.
8. Il titolare di licenza taxi non può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi.

Art. 30 – Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del Codice Civile.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1 lett. b), c), d) e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare,

c) copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare;

d) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la Camera di Commercio.

3. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'art.10, rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo autorizzatorio.
4. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.
5. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare.
6. Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
7. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
8. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.230-bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art.10, comportano la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21

TITOLO VIII

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 32 – Posteggio di stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte. L'allestimento, la manutenzione di tali posteggi, ai sensi degli articoli. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, spettano all'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune ha la facoltà, in caso di necessità e, per motivi di interesse pubblico, di interdire l'uso dei posteggi o di spostarli in altra area, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di Categoria qualora si tratti di eventi programmati.
3. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
4. E' vietato caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 33 – Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, delle quali il soggetto autorizzato possiede il possesso in base ad un valido titolo giuridico. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Art. 34 - Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal dirigente del servizio SUAP e attività produttive con apposito disciplinare, previo parere della Commissione di cui all'art. 12 e le Associazioni di Categoria degli operatori tramite i propri rappresentanti. In ogni caso, i turni devono garantire la copertura del servizio 24 ore su 24.
2. Qualsiasi eventuale sospensione dovrà essere comunicata per iscritto al servizio competente ed al responsabile di categoria entro il termine di 48 ore.
3. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati e ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso.

Art. 35 – Trasporto soggetti diversamente abili

1. Ai sensi dell'art.14, c.1, della legge 15.1.1992, n.21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti diversamente abili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i diversamente abili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti. E' facoltativo il trasporto di altri animali.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C., possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti diversamente abili di particolare gravità. L'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere particolari contributi per la sostituzione di autovetture, con altre debitamente attrezzate per il trasporto di persone con handicap motorio. I veicoli, appositamente attrezzati, per il trasporto di soggetti diversamente abili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.

Art. 36 – Tariffe

1. Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva e previa consultazione delle organizzazioni di categoria.
2. Le tariffe del servizio Taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art.13, comma 2 della legge 15.01.1992, n.21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il trasporto bagagli.
3. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica biennale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita. Le nuove tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro il 15 febbraio di ogni anno.
4. Rispetto alle tariffe deliberate potranno essere previste riduzioni, valide per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
5. L'Amministrazione Comunale può stabilire tariffe fisse per percorsi prestabiliti e per l'espletamento di particolari servizi.
6. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
7. Le tariffe del servizio N.C.C. svolto con autovettura, sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale sentite le Associazioni di Categoria e nel rispetto del D.M. 20.04.1993 del Ministero dei Trasporti. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.
8. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, dotarsi di strumentazione idonea per l'accettazione del pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 37 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le giornate di assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati come giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a 15 giorni, deve essere comunicata per iscritto al servizio competente con anticipo di almeno quindici giorni.
3. Le assenze per ragioni di salute, di maternità o per infortunio non possono, comunque, essere superiori ad anni 4 in un quinquennio.
4. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
5. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 38 – Trasporto collettivo

1. Il servizio taxi può essere utilizzato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.
2. Le modalità di applicazione della tariffa per l'uso collettivo del taxi sono definite nel provvedimento di cui all'art. 36. I supplementi "chiamata radiotaxi", "festivo", "notturno" e "scatto partenza" non potranno essere conteggiati più di una volta.
3. I veicoli immatricolati per i servizi di Taxi e N.C.C. possono essere utilizzati per servizi di linea e non, in ambito urbano e suburbano, ad integrazione dei servizi di trasporto persone di linea esistenti, ai sensi del D. Lgs. 19.11.1997, n.422 .

TITOLO IX

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 39 – Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
 - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti. Le eventuali situazioni difformi dovranno essere regolarizzate entro sei mesi.
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti diversamente abili.

Art. 40 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art.39, l'autovettura adibita a servizio taxi deve:
 - a) portare su entrambi i parafranghi anteriori un contrassegno adesivo fornito dal Comune, che indichi: il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune, la scritta in colore nero "TAXI";

- b) portare sul cruscotto e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo fornito dal Comune, contenente le diciture di cui al punto a;
- c) portare una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura "TAXI", lo stemma del Comune ed il numero di licenza.

2. L'autovettura taxi deve inoltre:

- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art.42, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare;
- b) avere a bordo ed esposta in modo ben visibile per l'utenza la tabella delle tariffe;
- c) avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministro dei Trasporti 19.11.1992 e successive modificazioni;
- d) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta "TAXI";
- e) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato;

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi deve rispettare le caratteristiche previste dall'art.57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada

Art. 41 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 39, l'autovettura N.C.C. deve:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune ed il numero dell'autorizzazione;
- b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

2. A bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente è vietata l'installazione di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.

3. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine "TAXI".

4. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.20.9.1999, n.400.

Art. 42 – Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l'importo della corsa;
- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
- d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive di calendario;
- e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il Comando di Polizia Locale ne verifica l'idonea allocazione ed il corretto funzionamento e provvede alla conseguente piombatura del tassametro prima dell'entrata in servizio del veicolo neo-immatricolato.

3. Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero competente. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali, d'iniziativa, possono effettuare verifiche in merito. Al momento della presentazione di richiesta per la sostituzione dell'autoveicolo, il tassista dovrà indicare al servizio competente il nome dell'officina alla quale intende appoggiarsi per l'omologazione del tassametro.
4. Tutte le modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al punto 3.
5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 43 – Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli

1. L'immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte del servizio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, corredata dall'atto che attesti la disponibilità giuridica del veicolo, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura dell'autorità competente provinciale.
2. I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo, ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente servizio comunale.
3. Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art.42 – punto 3.

Art. 44 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza delle autorità competenti provinciali, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo l'esigenza, a controllo da parte del Comando Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le autovetture adibite al servizio N.C.C., il Comando Polizia Locale procederà altresì alla sigillatura della targa metallica posta nella parte posteriore del mezzo.
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art.58.
3. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

Art. 45 – Avaria del veicolo

1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 46 – Radio telefono

1. Il servizio Taxi potrà svolgersi anche avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.

Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica. Il servizio comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 47 – Uso proprio dell'autovettura Taxi.

1. Ai sensi dell'art.14, c.6 del D.Lgs.19.11.1997, n.422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi, lasciando inalterate le caratteristiche del mezzo.

TITOLO X

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 48 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
 - d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio, ed il libretto di servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggior, al competente servizio comunale;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k) comunicare all'Amministrazione Comunale il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
 - l) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - m) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada..

Art. 49 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio Taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art.48 l'esercente il servizio Taxi ha l'obbligo inoltre di:
 - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché l'autovettura non sia già impegnata, o il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura;
 - b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e, comunque, in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - c) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
 - d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;

- f) in caso di avaria del tassametro, informarne immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- g) curare che il tassametro sia funzionante e indichi la tariffa vigente;
- h) porre in modo ben visibile all'utente il tariffario, così come previsto all'art.40, punto 2. lettera b);
- i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;
- j) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica se eventualmente è posizionata nel posteggio;
- k) porre il proprio automezzo, durante l'attesa nel posteggio, sempre a ridosso del taxi che precede se esiste, o all'inizio del posteggio;
- l) rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
- m) non occupare, fatto salvo quanto previsto al successivo art.52, punto 3), le aree di posteggio né sostare al di fuori dei turni di servizio;
- n) tenere a bordo del veicolo il libretto dei turni di servizio da esibire a richiesta degli addetti al controllo.

Art. 50 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art.48 l'esercente il servizio N.C.C. Ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro dieci giorni al servizio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 10 giorni al competente servizio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
 - e) compilazione del foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice della Strada (ss.mm.ii.). Il foglio di servizio dovrà contenere obbligatoriamente i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 51 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.
2. In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;

d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;

Art. 52 – Divieti per i conducenti di Taxi e di autovetture in servizio N.C.C.

1. Ai conducenti è fatto divieto di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) deviare di propria iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f) ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;
- h) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- i) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 53 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di Taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art.52, all'esercente il servizio Taxi è vietato:

- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
- d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura;
- f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
- g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività diverse al servizio;
- h) adibire l'autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;

Art. 54 – Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1. Oltre ai divieti di cui all'art.52, all'esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.
- 2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o, ad una lettera d'incarico, il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.

Art. 55 – Divieti per gli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi o N.C.C. è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- b) pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;
 - c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
 - f) compiere atti contrari alla decenza ed al buoncostume;
 - g) fumare in auto.
2. Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di legge ed i risarcimenti dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO XI

ILLECITI E SANZIONI

Art. 56- Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente servizio comunale, la vigilanza sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comando Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.

Art. 57 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli e sono in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 58 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00, secondo la procedura prevista dalla legge 24.11.1981, n. 689. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo è responsabile in solido della sanzione.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo, su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
 - a) comunicazione all'interessato degli addebiti, nei tempi previsti e secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti, e di chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
 - c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione;
 - d) l'applicazione delle precedenti sanzioni è regolamentata e soggiace alla procedura di cui alla L.689/81.

Art. 59 – Sospensione della licenza o autorizzazione

1. Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.58 punto 1, comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c) prestazione del servizio con un tassametro non piombato, alterato o guasto o con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 42;
- d) inottemperanza all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale;
- e) inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 43;
- f) inottemperanza all'obbligo di prestare il servizio a persone diversamente abili e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
- g) aver tenuto in comportamento scorretto nei confronti degli Organi di vigilanza;
- h) aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi;
- i) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- j) irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti;
- k) reiterato mancato rispetto dei turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- l) reiterato mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi,
- m) rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse, soccorso, pubblica sicurezza;
- n) non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilità di rifiuto nei casi previsti dall'art.51;
- o) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- p) applicare tariffe non dovute o seguire un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
- q) non far coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro con l'inizio e la fine del servizio;
- r) non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- s) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di N.C.C.);
- t) accettare chiamate o prenotazioni a mezzo di personale apparecchio ricetrasmittente (per il servizio taxi);
- u) effettuare con l'autovettura taxi il servizio N.C.C. e viceversa;
- v) iniziare il servizio nel territorio di altro comune (taxi) o da altra sede diversa dalla rimessa (N.C.C.);
- w) esercitare una qualsiasi altra attività che crea pregiudizio per la regolarità del servizio;
- x) esercitare il servizio in stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
- y) non provvedere a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Locale, a seguito di un provvedimento di sospensione.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
3. Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
4. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dalla normativa in materia. I titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale. Del provvedimento

di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 60 – Decadenza del titolo

1. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 9;
 - c) per il verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 10;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - e) a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art.28;
 - f) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
 - g) a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio.
2. La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari e all'autorità competente per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 61 – Revoca del titolo

1. La revoca della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg.30, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art.59;
 - c) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio;
2. Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dalla normativa in materia.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari e all'autorità competente per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 62 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – Norma di rinvio

1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. Dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della L.15.1.1992, n.21 e della L.R. n° 21/2005, non espressamente richiamate e dalla altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art.1 della legge 15.1.1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 64 – Normativa transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 65- Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n° 21 nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia. Le deliberazioni relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla prevista approvazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale dei Trasporti.

Art. 66 – Entrata in vigore

Il presente regolamento:

1. sostituisce ogni altro regolamento approvato precedentemente;
2. è soggetto all'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna;
3. entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell'iter amministrativo previsto.